



PARCO ARCHEOLOGICO
NATURALISTICO
di LONGOLA

COMUNE DI POGGIOMARINO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)

TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

Prot. n. 5473 del 4/3/2021

Ordinanza n. 61 del 4 marzo 2021

Oggetto: Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio comunale.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 30.04.2021;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il D.P.C.M. 14.01.2021;

VISTO il D.P.C.M. 02.03.2021;

VISTA l'Ordinanza 19 febbraio 2021 del Ministero della Salute;

PRESO ATTO dei dati concernenti i contagi messi a disposizione sulla piattaforma regionale dai quali si evince, per il periodo 22 febbraio-28 febbraio 2021, una incidenza di nuovi positivi a 7 giorni per 100.000 abitanti pari a 562,15 rispetto al dato complessivo per l'intera Regione Campania pari a 227,81 e che la stessa piattaforma invita ad adottare misure di contenimento generalizzato, con chiusura di esercizi commerciali non essenziali o con riduzione di orari di apertura;

TENUTO CONTO dei dati comunicati dall'Unità di Crisi Regionale e di quelli in possesso della Protezione Civile Comunale circa l'andamento del contagio su scala locale e dell'ulteriore aumento, in termini assoluti e in percentuale, di nuovi contagi di gran lunga superiore alla media regionale;

CONSIDERATO che il bilanciamento tra le esigenze imposte dalla necessaria tutela dei diversi interessi coinvolti di pari rango costituzionale spetta, sulla base della legge, all'autorità amministrativa statale e che le autorità locali possono adottare, nell'esercizio dei poteri straordinari loro riconosciuti dall'ordinamento, misure più restrittive sulla base di motivate ed ineludibili evidenze, riferite ad un particolare ambito territoriale o ad uno specifico settore di attività;

FATTI SALVI ulteriori provvedimenti o modifiche della presente ordinanza;

VISTO l'art. 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

Dal 5 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021:

-È vietato ogni spostamento all'interno del territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o di studio o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute ovvero per usufruire di servizi non sospesi, comprovati con autocertificazione. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 19,00 (dal lunedì al sabato) ovvero le ore 14,00 (di domenica e giorni festivi), e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;

-Sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria svolte anche all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati (scuole calcio ecc.). Tra le ore 5,00 e le ore 20,00 è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

- Dal lunedì al sabato, fatta eccezione per le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie ed i distributori di carburante, la chiusura dalle ore 19,00 alle ore 6,00 di tutte le attività commerciali ed artigianali, di pubblici esercizi e dei servizi alla persona (estetisti, parrucchieri, barbieri, lavanderie ecc.). Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita (tutti i codici ATECO) la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 18,00 l'asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

-Nei giorni festivi e di domenica, fatta eccezione per le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie ed i distributori di carburante, la chiusura alle ore 14,00 di tutte le attività commerciali ed artigianali, di pubblici esercizi e dei servizi alla persona (estetisti, parrucchieri, barbieri, lavanderie ecc.). Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita (tutti codice ATECO) la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 14,00 l'asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

- La chiusura dei distributori automatici di bevande e di alimenti dalle ore 19,00 alle ore 6,00;

- La chiusura delle ludoteche e di locali e di sale all'interno delle quali vengono svolte attività ricreative o di studio per bambini;

-È fatto divieto di fumare e di consumare alimenti e bevande per strada e su suolo pubblico;



DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Poggiomarino;
- la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Poggiomarino;
- la diffusione attraverso ogni forma di pubblicità.

AVVERTE

che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma da € 400,00 ad € 1000,00 in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, la sanzione prevista dal precedente periodo è aumentata fino a un terzo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione della presente ordinanza, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

DISPONE LA TRASMISSIONE

- A S.E. il Prefetto di Napoli;
- Al Comandante della Polizia Municipale;
- Alla Stazione Carabinieri di Poggiomarino per quanto di competenza;
- Al Commissariato di P.S. di San Giuseppe Vesuviano
- All'Asl di competenza territoriale;
- All'Unità di Crisi della Regione Campania
- Alla Città Metropolitana di Napoli;

AVVISA CHE

avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi).

Poggiomarino, 4 marzo 2021

Il Sindaco
Avv. Maurizio Falanga

